

# *La giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie*

## **MASSIMARIO DELLE DECISIONI (anno 1995)**

*A cura di Roberto Dati e Giorgio M. Leone*

---

### **INDICE**

- I - Albi professionali
- II - Disciplina
- III - Elezioni alle cariche direttive
- IV - Impugnazioni davanti alla Commissione Centrale

#### **I - ALBI PROFESSIONALI**

CANCELLAZIONE	
Audizione (obbligo di)	1
DINIEGO DI ISCRIZIONE	
Albo degli Odontoiatri (legge 471/1988)	2
Albo dei Medici Chirurghi (doppia iscrizione)	3

#### **II - DISCIPLINA**

COLLEGIO GIUDICANTE	
Ricusazione dei giudici disciplinari	4
INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE	
Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale (verbale dei Carabinieri)	5
Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale (rideterminazione della pena)	6
Pendenza del procedimento penale (effetti sulla prescrizione dell'azione disciplinare)	7-8
Principio della separatezza dei giudizi	9-10
Radiazione dall'Albo professionale	11
MANCANZE DISCIPLINARI (NELLA LIBERA PROFESSIONE)	
Accaparramento di clientela	12
Favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione	13
Limiti nell'effettuazione di prestazioni professionali	12
Pratica di metodo terapeutico non sottoposto a sperimentazione	14
MANCANZE DISCIPLINARI (FARMACIA E FARMACI)	
Prezzi dei medicinali (inosservanza)	15
POTERE DEGLI ORDINI E COLLEGI	
In ordine all'attività del sanitario quale pubblico dipendente	16-17
In ordine al comportamento del sanitario nell'esercizio dell'attività professionale	18
PROCEDIMENTO	
Assistenza legale e costituzionalità dell'art.45 D.P.R. 221/50	19
Contestazione degli addebiti	20-22

Prove: assunzione e valutazione	23
<b>PROVVEDIMENTO</b>	
Mancata indicazione della data di decorrenza della sanzione	24
Motivazione (contraddittorietà)	25
Motivazione (obbligo)	26-27
Principio dell'immediatezza del provvedimento disciplinare	28
<b>RESPONSABILITA' DISCIPLINARE</b>	
Elemento subiettivo (dolo o colpa)	29-31
Elemento subiettivo (colpa grave) / Recidiva	32
Ignoranza della legge (inescusabilità) 33	
Responsabilità amministrativa del Direttore sanitario	34
Valutazione della personalità dell'incolpato	35-36
<b>SANZIONI</b>	
Decorrenza	37
Duplicità di sanzioni disciplinari	38
Congruità	39
Sospensione <i>ex art. 40 del D.P.R. 221/1950</i>	40
<b>SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE</b>	
Computo del periodo già scontato a diverso titolo	41

### **III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE**

<b>SEGGIO ELETTORALE</b>	
Mutamento della composizione del seggio nel corso dello svolgimento delle operazioni elettorali	42-43
<b>SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI</b>	
Votazioni (protrazione dell'orario di chiusura)	44

### **IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE**

<b>CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE</b>	45
<b>COSTITUZIONALITA' DELLE NORME ISTITUTIVE DELLA C.C.E.P.S.</b>	46
<b>DECESSO DEL RICORRENTE</b>	47
<b>GIURISDIZIONE DELLA C.C.E.P.S.</b>	
In materia di autorizzazione di pubblicità sanitaria	48
In materia elettorale	49
<b>RICORSI ALLA C.C.E.P.S.</b>	
Decorrenza del termine	50
Sottoscrizione del ricorrente	51
<b>RICUSAZIONE DI COMPONENTI LA COMMISSIONE CENTRALE</b>	52
<b>SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI</b>	53

## I - ALBI PROFESSIONALI

### CANCELLAZIONE

#### Audizione (obbligo di)

1 E' legittima la cancellazione dall'Albo pronunciata fuori della presenza dell'interessato, quando l'Ordine abbia esperito ogni iniziativa per dare notizia del procedimento in corso al sanitario presso l'ultimo domicilio conosciuto; infatti, la circostanza che il sanitario abbia mancato di comunicare all'Ordine il cambiamento del domicilio non può influire sulla legittimità del provvedimento, avendo comunque l'Ordine assolto l'obbligo di cui all'art. 39 del DPR n. 221/1950 (*dec. n. 11 del 26 settembre 1995*).

### DINIEGO DI ISCRIZIONE

#### Albo degli Odontoiatri (legge 471/1988)

2 Non può essere accolta l'istanza del sanitario, immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia successivamente al 28 gennaio 1980, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'esercizio della professione di odontoiatra, ferma restando al contempo l'iscrizione nell'albo dei medici chirurghi, o viceversa, con conseguente iscrizione in entrambi gli albi.

Al riguardo va tenuto presente quanto segue.

Con la legge 24 luglio 1985, n. 409 è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra (attività in precedenza esercitata dal medico chirurgo e dal medico chirurgo specializzato in discipline odontoiatriche), in recepimento di due Direttive CEE del 25 luglio 1978, la n. 78/689/CEE e la n. 78/687/CEE, concernenti l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e l'altra il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative per le attività di dentista.

Atteso che in Italia la professione di odontoiatra era in precedenza svolta esclusivamente da laureati in medicina e chirurgia, l'art. 19 della direttiva 78/686/CEE aveva riconosciuto il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra a coloro i quali avessero iniziato la loro formazione universitaria al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della direttiva stessa, ossia entro il termine del 28 gennaio 1980. In sede di recepimento della citata direttiva, la legge n. 409/85 stabilì che in prima applicazione i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al predetto termine, abilitati all'esercizio professionale, potevano optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio della professione di odontoiatra come contemplata nell'art. 2 della stessa legge. Detta facoltà andava esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 20, che diversificavano la posizione dei laureati in medicina e chirurgia a vantaggio degli specializzati in discipline odontoiatriche, sono state oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, in relazione ad un incidente di costituzionalità sollevato nel corso di un giudizio in cui gli attori, medici chirurghi non specializzati in discipline odontoiatriche, sostenevano di avere il diritto alla doppia iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed a quello degli odontoiatri.

La Corte, con sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 100, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 4, 5 e 20 della legge n. 409/85, nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, ottenuta l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano optare nel termine di cinque anni

per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché poter chiedere senza limite di tempo tale iscrizione.

In seguito, la legge 31 ottobre 1988, n. 471 ha previsto che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84 e 1984/85, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 della legge n. 409/85.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee è stata chiamata ad accertare se la Repubblica Italiana con la legge n. 471 avesse violato le direttive n. 686 e 687 del 1978, consentendo, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati nell'art. 19 della direttiva 78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria anche se in possesso della laurea in medicina.

Con sentenza del 1° giugno 1995 la Corte di Giustizia ha deciso che la Repubblica Italiana, prorogando nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia il termine stabilito dal citato art. 19 fino all'anno accademico 1984/85, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detto articolo e dell'art. 1 della direttiva n. 78/687/CEE.

Avendo la Corte di giustizia ravvisato il contrasto tra la legge n. 471/1988 e la citata direttiva (in base alla quale il dentista, per aver il diritto ad esercitare la professione, deve possedere uno dei titoli cui si riferisce l'art. 2 della direttiva sul riconoscimento), ed avendo essa Corte affermato che non spetta agli Stati membri creare una categoria di dentisti (i cui membri siano autorizzati ad esercitare la professione solo sul territorio nazionale) che non corrisponde ad alcuna delle categorie previste dalla direttiva in materia, la predetta legge n. 471 - in conformità dei principi che regolano i rapporti tra l'ordinamento interno e quello comunitario - deve essere disapplicata dal giudice nazionale (*decisioni nn. 24, 27-31, 33 dell'11 ottobre 1995, nn. 49, 50, 53-62, 64-66, 69, 70, 73-79, 83-85, 87-92, 94, 99, 100, 102-104, 106-109, 112-115, 117-119, 122, 123, 126, 128-134, 137, 139, 140, 142-148 del 15 novembre 1995*).

### **Albo dei Medici Chirurghi (doppia iscrizione)**

**3** Non può essere accolta l'istanza del sanitario, immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia successivamente al 28 gennaio 1980, volta ad ottenere l'iscrizione nell'albo dei medici chirurghi, ferma restando al contempo l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, in quanto - in base agli artt. 4, 5 e 20 della legge n. 409/85 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 100/89, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tali articoli - possono essere iscritti ad entrambi gli albi professionali soltanto i sanitari immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia anteriormente al 28 gennaio 1980 (*dec. n. 34 dell'11 ottobre 1995*).

## **II – DISCIPLINA**

### **COLLEGIO GIUDICANTE**

#### **Ricusazione dei giudici disciplinari**

**4** Il relatore del procedimento disciplinare può essere ricusato, ai sensi dell'art. 37 del c.p.p., quando la relativa istanza sia proposta dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento disciplinare (*dec. n. 20 dell'11 ottobre 1995*).

### **INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE**

#### **Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale (verbale dei Carabinieri)**

**5** La realtà dei fatti posti a base del provvedimento disciplinare si intende provata quando tali fatti risultino dal rapporto dei Carabinieri, che è atto redatto da un pubblico ufficiale e fa fede di quanto ivi attestato, fino a querela di falso (*dec. n. 161 del 12 dicembre 1995*).

#### **Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale (rideterminazione della pena)**

**6** Non sussiste l'obbligo del giudice disciplinare di tenere conto della riduzione di pena operata dalla Corte di Cassazione, ferma restando la riconosciuta responsabilità del ricorrente nella commissione del reato. Tale decisione non fa venir meno la realtà dei fatti addebitati all'incolpato e non può, di conseguenza, influire sull'entità della sanzione disciplinare (*dec. n. 165 del 12 dicembre 1995*).

#### **Pendenza del procedimento penale (effetti sulla prescrizione dell'azione disciplinare)**

**7** La sospensione del procedimento disciplinare, disposta allorquando sia iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisca sulla decisione, interrompe il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 51 del D.P.R. 221/1950 (*dec. n. 165 del 12 dicembre 1995*).

**8** L'art. 51 del D.P.R. 221/50, il quale stabilisce che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni, va interpretato nel senso che la prescrizione si verifica quando nessun atto del procedimento è stato compiuto dall'organo di disciplina nell'arco di tempo indicato dalla citata disposizione.

Tuttavia, qualora il procedimento sia stato sospeso per effetto dell'instaurarsi di un procedimento penale, il termine della prescrizione si interrompe e ricomincia a decorrere dal momento in cui viene meno la causa interruttiva (*dec. n. 154 del 12 dicembre 1995*).

#### **Principio della separatezza dei giudizi**

**9** E' infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare per difetto di sentenza irrevocabile di condanna, proposta dal ricorrente, in quanto il nuovo codice di procedura penale, all'art. 75, ha introdotto una innovazione radicale rispetto al precedente art. 3 c.p.p., affermando il principio della separatezza dei giudizi.

Pertanto, l'istituto della sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale non costituisce più un obbligo per l'organo di disciplina, essendo venuto meno nei rapporti tra giudizio penale ed altri giudizi la pregiudizialità del primo.

Tuttavia, il giudice disciplinare ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare allorché ritenga che la cognizione del reato potrebbe influire sulla sua decisione (*dec. n. 47 dell'11 ottobre 1995*).

**10** Le disposizioni di cui all'art. 3 del precedente codice di procedura penale - che prevedevano la sospensione del procedimento civile o amministrativo in tutti i casi in cui la cognizione del reato influiva nella controversia civile o amministrativa - sono state radicalmente modificate dal nuovo codice di procedura penale, il quale all'art. 75 pone una regola di carattere completamente opposto: quella della separatezza dei giudizi.

Tuttavia il giudice disciplinare ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare allorché ritenga che la cognizione del reato potrebbe influire sulla sua decisione (*dec. n. 152 del 12 dicembre 1995*).

### **Radiazione dall'Albo professionale**

**11** E' illegittima la radiazione pronunciata senza che l'Ordine abbia promosso il procedimento disciplinare, in quanto la legge 7 febbraio 1990, n. 19, emanata sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia, stabilisce che il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto dall'impiego per effetto di una condanna penale, ma occorre in ogni caso iniziare (o proseguire) il procedimento disciplinare, il cui esito può dar luogo alla destituzione.

Tale conclusione va estesa alla disciplina speciale sugli esercenti le professioni sanitarie, avendo la Corte di Cassazione rilevato che ogni automatismo nell'applicazione di sanzioni disciplinari come conseguenza di condanne penali deve ritenersi in contrasto con i precetti costituzionali, con la conseguenza che è illegittimo l'art. 42 del DPR n. 5 aprile 1950, n. 221 in quanto prevede la radiazione di diritto in conseguenza di condanne penali. Resta fermo il potere-dovere dell'Ordine di sottoporre il proprio iscritto al procedimento disciplinare, nell'ambito del quale dovrà valutarsi se l'incolpato sia meritevole di sanzione e se questa debba essere la radiazione di cui all'art. 41 del citato DPR n. 221 (*dec. n. 44 dell'11 ottobre 1995*).

## **MANCANZE DISCIPLINARI (NELLA LIBERA PROFESSIONE)**

### **Accaparramento di clientela / limiti nell'effettuazione di prestazioni professionali**

**12** Costituisce illecito disciplinare la stipulazione di un contratto tra il sanitario ed un consorzio di laboratori odontotecnici avente ad oggetto la previsione di trattamenti particolari di assistenza (in particolare, l'effettuazione di prestazioni odontoiatriche a tariffe prefissate) ad una clientela convenzionata; non è rilevante, in proposito, la circostanza che nessuna prestazione sia stata effettuata in applicazione dell'accordo, poiché l'adesione alla predetta iniziativa rappresenta di per sé una violazione dei principi che regolano l'esercizio della libera professione per i vincoli che necessariamente accordi cosiffatti impongono ai sanitari, sotto il profilo delle prestazioni da erogare e del corrispettivo da ricevere (*decisioni nn. 157, 158, 159, 160 del 12 dicembre 1995*).

### **Favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione**

**13** E' da considerare ragionevole il convincimento di colpevolezza dell'inquisito quando l'accusa nei suoi confronti derivi dalla segnalazione fatta dalla competente U.S.L. sulla base del sopralluogo effettuato presso l'ambulatorio del ricorrente da funzionari ispettivi della stessa U.S.L.. Infatti, le dichiarazioni di questi ultimi, in qualità di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, fanno piena prova fino a querela di falso.

Il predetto convincimento è senz'altro fondato quando risulti che, nella convenzione stipulata tra il sanitario e il titolare di laboratorio odontotecnico, siano contenute generiche assicurazioni sul rispetto delle norme che regolano l'esercizio della professione di odontoiatra e non venga fatto, invece, alcun riferimento a misure idonee ad evitare che dalla comunione delle strutture e del personale possano sorgere equivoci da parte degli utenti circa i soggetti legittimamente autorizzati a compiere atti medici (*dec. n. 9 del 26 settembre 1995*).

### **Pratica di metodo terapeutico non sottoposto a sperimentazione**

**14** E' legittima la sanzione inflitta al sanitario per la violazione dell'art. 19 del Codice di deontologia medica (in base al quale il "ricorso a terapie nuove è riservato all'ambito della sperimentazione clinica, mentre è assolutamente riprovevole l'adozione e la diffusione di terapie segrete o scientificamente infondate oppure atte solo a suscitare illusioni e speranze"), qualora l'incolpato abbia fatto ricorso ad una nuova terapia senza preventivamente sottoporla alla sperimentazione clinica in conformità delle norme vigenti in materia, determinando così uno stato di pericolosità per la salute pubblica.

A nulla rilevano le affermazioni del ricorrente sulla presunta natura omeopatica del prodotto da lui messo a punto e somministrato ai pazienti, con la conseguente asserita esclusione dell'obbligo di registrazione del farmaco, quando il sanitario non abbia confortato le sue teorie con elementi probatori inoppugnabili (*dec. n. 47 dell'11 ottobre 1995*).

### **MANCANZE DISCIPLINARI (FARMACIA E FARMACI)**

#### **Prezzi dei medicinali (inosservanza)**

**15** Non è ammissibile per i medicinali sottoposti a prezzi sorvegliati la vendita incontrollata, con margini di profitto o di sconto tanto elevati da determinare, comunque, discredito per la categoria professionale ovvero da configurare forme di concorrenza scorretta. I due diversi regimi dei prezzi sono previsti non in ragione della destinazione della specialità medicinale (prezzo amministrato per quelle ad uso umano e prezzo sorvegliato per l'uso animale), bensì avuto riguardo alle modalità attraverso le quali si addivene alla determinazione del prezzo, ferme restando le condizioni di vendita.

Deve in proposito escludersi che possa essere riconosciuta al farmacista una discrezionalità tale da consentire l'applicazione di consistenti sconti sui prezzi di listino, con ciò creando una immotivata disparità di trattamento nei confronti dell'utenza (*dec. n. 18 del 26 settembre 1995; dec. n. 150 del 12 dicembre 1995*).

### **POTERE DEGLI ORDINI E COLLEGI**

#### **In ordine all'attività del sanitario quale pubblico dipendente**

**16** Il potere disciplinare degli Ordini professionali non può estendersi alle mancanze commesse dal sanitario nell'espletamento di mansioni impiegate. Tuttavia, il sanitario dipendente può essere perseguito per violazione delle norme deontologiche, intese queste non solo come doveri professionali veri e propri, ma anche quali regole morali cui attenersi sia nell'esercizio libero professionale sia nell'ambito di qualificate prestazioni in un rapporto di pubblico impiego.

Ciò comporta la soggezione del sanitario a due ordinamenti, quello dell'Ordine cui è iscritto, con conseguente obbligo di osservare in ogni momento e comunque le norme deontologiche stabilite

nell'interesse generale, a tutela della dignità e del decoro della professione, e quello della pubblica amministrazione dalla quale dipende (*dec. n. 12 del 26 settembre 1995*).

**17** La soggezione del sanitario al potere disciplinare dell'Ordine o Collegio non può venir meno quando oggetto della controversia sia un comportamento attinente al rapporto convenzionale tra il sanitario e la U.S.L., purché l'organo di disciplina abbia apprezzato i fatti contestati sotto il profilo dell'osservanza delle norme di correttezza professionale (*dec. n. 14 del 26 settembre 1995*).

### **In ordine al comportamento del sanitario nell'esercizio dell'attività professionale**

**18** E' infondata l'eccezione di illegittimità del provvedimento disciplinare basata sulla natura di meri precetti morali attribuita alle norme deontologiche, in quanto, come costantemente affermato dalla Commissione Centrale, l'iscrizione all'Albo professionale determina la soggezione dell'iscritto alla potestà speciale di supremazia dell'Ordine o Collegio professionale, con il conseguente dovere di osservare le norme deontologiche stabilite nell'interesse generale a tutela della dignità e del decoro della professione (*dec. n. 165 del 12 dicembre 1995*).

## **PROCEDIMENTO**

### **Assistenza legale e costituzionalità dell'art.45 D.P.R. 221/50**

**19** L'art. 45 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nella parte in cui non ammette l'assistenza di avvocati, non viola l'art. 24, 2° comma della Costituzione, perchè il precetto costituzionale riguarda unicamente i procedimenti che si svolgono presso gli organi giurisdizionali, mentre i giudizi disciplinari di competenza degli Ordini e Collegi professionali hanno natura amministrativa (*dec. n. 12 del 26 settembre 1995*).

### **Contestazione degli addebiti**

**20** La legittimità dell'atto di contestazione degli addebiti va valutata in relazione alla possibilità dell'incolpato di esercitare il diritto di difesa. Non è necessario che tale atto contenga la minuziosa indicazione dei fatti, essendo sufficiente che permetta di rendere palesi gli addebiti mossi e consenta all'incolpato di fornire le opportune giustificazioni. La predetta condizione si intende soddisfatta laddove risulti (dal verbale di audizione di cui all'art. 39, primo comma, del DPR 221/1950) che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dei fatti per i quali l'Ordine ha iniziato nei suoi confronti l'azione disciplinare (*dec. n. 9 del 26 settembre 1995; dec. n. 20 dell'11 ottobre 1995*).

**21** È legittima la contestazione di addebito che faccia rinvio agli atti del procedimento penale (con specifico riferimento all'ordinanza di rinvio a giudizio allegata alla notifica dell'avvio del procedimento disciplinare), purché l'individuazione dei fatti contestati risulti esplicita, in modo da assicurare il diritto di difesa dell'incolpato (*dec. n. 14 del 26 settembre 1995*).

**22** Come risulta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'atto di contestazione di addebito deve contenere l'integrale, esauriente e compiuta indicazione dei fatti, nei quali devono essere riconosciuti gli estremi di ben definite infrazioni disciplinari, ma non è necessario, ai fini della legittimità di tale atto, che in quella sede sia fornita anche l'esatta qualificazione giuridica degli addebiti (*dec. n. 159 del 12 dicembre 1995*).

### **Prove: assunzione e valutazione**



**23** Le prove raccolte con le garanzie di legge nel procedimento penale ben possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice disciplinare, il quale deve comunque sottoporre il materiale probatorio a valutazione critica in relazione alle argomentazioni difensive sostenute dall'incolpato (*dec. n. 161 del 12 dicembre 1995*).

## **PROVVEDIMENTO**

### **Mancata indicazione della data di decorrenza della sanzione**

**24** E' infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950 per mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, della data di decorrenza della sanzione, quando dalle dichiarazioni dell'incolpato possa evincersi la sua consapevolezza circa l'effettivo periodo di sospensione (*dec. n. 48 del 15 novembre 1995*).

### **Motivazione (contraddittorietà)**

**25** E' illegittima la decisione dell'Ordine che si fondi su elementi di prova non contestati all'incolpato, come da costante orientamento del Consiglio di Stato sulla necessaria corrispondenza tra contestazione degli addebiti e motivazione del provvedimento disciplinare (*dec. n. 156 del 12 dicembre 1995*).

### **Motivazione (obbligo)**

**26** Non sussiste il difetto di motivazione del provvedimento impugnato quando a base della contestazione di addebito l'organo di disciplina ha posto gli stessi fatti emersi in sede di procedimento penale, di cui sia stata apprezzata la rilevanza sotto il profilo disciplinare. In base alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, inoltre, non sussiste l'illegittimità del provvedimento sotto il profilo della mancata attività istruttoria allorchè l'Ordine - accertato che per i fatti per i quali si procede disciplinarmente esistono atti istruttori redatti da ufficiali di polizia giudiziaria - si limiti ad estrarne copia dagli atti del procedimento penale e ad allegarli a quelli del procedimento disciplinare; l'acquisizione di tali atti è di per sè attività istruttoria ed i verbali della polizia giudiziaria offrono un materiale indiziario che può essere liberamente valutato in sede civile o disciplinare (*dec. n. 10 del 26 settembre 1995*).

**27** Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato l'organo di disciplina non è tenuto a motivare su ogni elemento che affiori dall'inchiesta, ma solo ad indicare gli elementi che, in base al suo convincimento, ritiene certi ed idonei a suffragare il suo giudizio conclusivo (*dec. n. 12 del 26 settembre 1995*).

### **Principio dell'immediatezza del provvedimento disciplinare**

**28** E' illegittimo il provvedimento disciplinare che violi il principio generale dell'immediatezza del provvedimento disciplinare, desumibile dalla giurisprudenza amministrativa in materia di pubblico impiego. Ciò trova riscontro sia nella giurisprudenza del Consiglio di Stato - secondo il quale incorre nell'eccesso di potere l'Amministrazione che, senza dimostrare la necessità di ulteriore istruttoria non adempie all'obbligo di contestare subito la mancanza - sia nella normativa

contemplata nel T.U. degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, cui pure occorre fare riferimento (*dec. 13 del 26 settembre 1995*).

## **RESPONSABILITA' DISCIPLINARE**

### **Elemento subiettivo (dolo o colpa)**

**29** Alla base di un giudizio di responsabilità deve essere posta la dimostrazione dell'esistenza di un comportamento doloso o colposo.

L'elemento soggettivo, dolo o colpa, non sussiste allorché la condotta del sanitario è stata determinata dall'ottemperanza ad una disposizione di un'autorità a cui non è possibile sottrarsi se non quando l'atto sia vietato dalla legge penale, ai sensi dell'art. 17 del T.U. del 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello stato (*dec. n. 15 del 26 settembre 1995*).

**30** L'inosservanza delle norme giuridiche e tecniche che governano l'attività dell'inquisito, dovuta a dolo o anche solo a colpa, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato; pertanto, non può avere rilevanza la circostanza, addotta dall'interessato a propria discolta, di non aver vagliato a sufficienza le conseguenze dell'atto compiuto in violazione delle predette norme (*dec. n. 159 del 12 dicembre 1995; dec. n. 160 del 12 dicembre 1995*).

**31** L'esclusione del dolo non comporta insussistenza del fatto addebitato, in quanto l'indagine sull'elemento soggettivo intenzionale della mancanza commessa non è richiesta, essendo sufficiente l'accertamento della volontarietà del fatto medesimo, ovvero dell'estremo subiettivo della colpevolezza (*dec. n. 164 del 12 dicembre 1995*).

### **Elemento subiettivo (colpa grave) / Recidiva**

**32** E' legittimo il provvedimento di radiazione dall'Albo professionale adottato nei confronti del sanitario in precedenza sottoposto ad altri procedimenti disciplinari, uno dei quali relativo agli stessi fatti oggetto dell'ultimo procedimento, essendo legittimamente punibile a titolo di colpa grave il comportamento recidivante del sanitario (*dec. n. 48 del 15 novembre 1995*).

### **Ignoranza della legge (inescusabilità)**

**33** E' infondata l'eccezione relativa alla pretesa giustificata ignoranza della legge sulla pubblicità sanitaria, con richiamo alla sentenza n. 364 del 1988, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 del Codice penale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità l'ignoranza inevitabile della legge penale.

Non può, infatti, essere attribuita portata generale a detta sentenza, sia per la limitatezza dei casi che rendono effettivamente inevitabile tale ignoranza, sia perché essa trova applicazione solo per la legge penale; pertanto, non è può ritenersi ammissibile la mancata conoscenza di norme che attengono all'esercizio della professione dell'interessato (*dec. n. 164 del 12 dicembre 1995*).

### **Responsabilità amministrativa del direttore sanitario.**

**34** Al direttore sanitario, che opera nell'ambito di società costituite per la gestione di attività professionali, competono tutti gli atti inerenti agli aspetti organizzativi connessi con attività

prettamente sanitarie, con conseguente assunzione di responsabilità per il rispetto della normativa che regola l'esercizio professionale (*dec. n. 21 dell'11 ottobre 1995*).

### **Valutazione della personalità dell'incolpato**

**35** Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia disciplinare è arduo trovare identità di situazioni che possano dar luogo a comparazione dei vari casi, avuto riguardo alla circostanza che l'apprezzamento degli stessi fatti può atteggiarsi in modi diversi in relazione proprio all'elemento psicologico ed alla personalità degli inquisiti.

Non è, quindi, configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento quando per gli stessi fatti vengano applicate sanzioni disciplinari diverse, sempre che per ciascuno degli inquisiti vi sia stato un procedimento distinto e che ciascun procedimento presenti aspetti di autonomia rispetto agli altri (*dec n. 15 del 26 settembre 1995*).

**36** In base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'organo di disciplina, nella individuazione della responsabilità dell'inquisito, non può prescindere dall'elemento psicologico che caratterizza l'infrazione commessa e, di conseguenza, nell'applicare la sanzione deve inevitabilmente far ricorso ai precedenti personali ed a tutte le circostanze atte a determinare la personalità dell'incolpato, in analogia all'esercizio del potere punitivo del giudice penale ai sensi dell'art. 133 c.p. (*dec. n. 48 del 15 novembre 1995*).

## **SANZIONI**

### **Decorrenza**

**37** Poiché la notifica della decisione e l'esecuzione del provvedimento costituiscono due momenti distinti, alla decisione disciplinare può essere data esecuzione solo dopo la scadenza del termine di trenta giorni entro il quale l'interessato può proporre appello alla Commissione Centrale.

Come si evince dall'art. 42, secondo comma del D.P.R. n. 221/1950, i provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione acquistano efficacia "quando siano divenuti definitivi". Avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 53, primo e secondo comma dello stesso D.P.R. n. 221, la definitività si verifica con la mancata proposizione del gravame da parte dell'interessato, in quanto, ai sensi della citata norma, i ricorsi innanzi alla Commissione Centrale hanno effetto sospensivo della sanzione (*dec. n. 48 del 15 novembre 1995*).

### **Duplicità di sanzioni disciplinari**

**38** Qualora il sanitario abbia commesso, in due episodi sostanzialmente identici, una violazione continuata del medesimo principio deontologico in attuazione di uno stesso disegno, è illegittima l'irrogazione di due distinte sanzioni, dovendosi piuttosto aumentare l'entità della pena inflitta per il primo illecito in misura corrispondente alla gravità del secondo. Ciò in quanto è applicabile, nei procedimenti disciplinari davanti agli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, il principio di cui all'art. 81, secondo comma, del Codice di procedura penale (*dec. n. 162 del 12 dicembre 1995*).

### **Congruità**

**39** E' infondato il motivo di gravame relativo alla eccessività della sanzione della radiazione inflitta dalla commissione per l'Albo dei medici chirurghi, proposto dal ricorrente riguardo alla circostanza

che per lo stesso fatto la commissione per l'Albo degli odontoiatri ha inflitto la sanzione della sospensione per sei mesi, qualora le motivazioni addotte a sostegno del primo provvedimento siano idonee a giustificare l'entità della sanzione inflitta in relazione all'addebito contestato ed accertato (*dec. n. 48 del 15 novembre 1995*).

#### **Sospensione ex art. 40 del D.P.R. 221/1950**

**40** E' infondato il motivo di gravame relativo alla pretesa illegittimità della sanzione della sospensione dall'esercizio professionale inflitta per l'effettuazione di pubblicità contraria al decoro professionale, basato sulla asserita applicabilità di tale sanzione, ex art. 40 del D.P.R. 221/1950, esclusivamente a specifiche fattispecie stabilite per legge (*dec. n. 162 del 12 dicembre 1995*).

### **SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE**

#### **Computo del periodo già scontato a diverso titolo**

**41** Il periodo di sospensione cautelare, già scontato dall'interessato, va computato in diminuzione della pena inflitta a titolo di sospensione dall'esercizio della professione, in conformità del principio - codificato peraltro nell'art. 96, comma primo, del Testo unico degli impiegati civili dello Stato - per cui, qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'inquisito la sospensione dalla qualifica (nell'ipotesi, dall'esercizio della professione), il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione (*dec. n. 10 del 26 settembre 1995*).

### **III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE**

#### **SEGGIO ELETTORALE**

##### **Mutamento della composizione del seggio nel corso dello svolgimento delle operazioni elettorali**

**42** Nel silenzio del regolamento sul punto della immutabilità dell'ufficio elettorale, non può ritenersi motivo di invalidità delle operazioni la circostanza che la composizione del seggio non sia rimasta inalterata per tutta la durata delle operazioni stesse.

Da ciò ne consegue anche che, nel silenzio della norma regolamentare, la mancata indicazione delle modalità di avvicendamento dei componenti del seggio non costituisce motivo di illegittimità, dovendo ritenersi sufficiente la regola generale di cui all'art. 15 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, da applicarsi di volta in volta (*dec. n. 153 del 12 dicembre 1995*).

**43** E' legittimo l'avvicendamento tra Presidente e vice Presidente, rientrando istituzionalmente nelle funzioni vicarie di quest'ultimo la sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento; parimenti legittima deve ritenersi la sostituzione del segretario con il revisore dei conti uscente, atteso che il divieto di cui all'art. 15 del D.P.R. 221/1950, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 10.12.1959, n. 1360, riguarda esclusivamente gli appartenenti al Consiglio (*dec. n. 153 del 12 dicembre 1995*).

#### **SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI**

##### **Votazioni (protrazione dell'orario di chiusura)**

**44** E' fondato il motivo di gravame relativo alla indebita protrazione delle votazioni oltre l'orario indicato nell'avviso di convocazione delle elezioni, per violazione degli artt. 14 e 18 del DPR 221/1950, quando non si siano verificate nel corso delle operazioni circostanze imprevedibili, tali da giustificare il prolungamento dell'orario di chiusura dei seggi. Ciò in considerazione del fatto che il DPR 10 dicembre 1959, n. 1360 ha reso più rigoroso il regime formale delle operazioni elettorali; quindi, il presidente ed i componenti del seggio sono tenuti ad osservare rigidamente le relative disposizioni normative, indipendentemente dalla loro personale valutazione sulla idoneità delle procedure, essendo tali disposizioni per loro natura inderogabili (*dec. n. 40 dell'11 ottobre 1995*).

## **IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE**

### **CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE**

**45** Il ricorso proposto avverso le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi, riferite ad un mandato triennale ormai decorso e che abbiano quindi esaurito i propri effetti, è improcedibile per cessazione della materia del contendere (*dec. n. 36 dell'11 ottobre 1995*).

### **COSTITUZIONALITA' DELLE NORME ISTITUTIVE DELLA C.C.E.P.S.**

**46** E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, per contrasto con gli artt. 101, 102, 108 e VI delle disposizioni transitorie della Costituzione.

Detta questione è stata esaminata, con riguardo alla composizione di altro Collegio professionale, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 284/1986. Nell'occasione, la Corte ha preliminarmente osservato che l'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potestà decisionale non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette provenienti dall'autorità di governo o da qualsiasi altro soggetto. Essa concerne non solo l'Ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.), ma anche i singoli organi ordinari (art. 107) e speciali (art. 108).

Dalla citata sentenza può pertanto desumersi la legittimità, sotto il profilo dell'indipendenza e dell'imparzialità dei componenti, della Commissione Centrale quale giurisdizione professionale, atteso che essa non giudica in cause che siano proprie dei suoi membri, bensì in controversie relative a soggetti ad essa estranei, alla stessa maniera di quanto si verifica per tutti gli altri organi giurisdizionali (*dec. n. 14 del 26 settembre 1995; dec. n. 100 del 15 novembre 1995; dec. n. 133 del 15 novembre 1995*).

### **DECESSO DEL RICORRENTE**

**47** In base alla costante giurisprudenza della Commissione Centrale, la morte del ricorrente determina l'improcedibilità del gravame (*decisioni nn. 38 e 46 dell'11 ottobre 1995*).

### **GIURISDIZIONE DELLA C.C.E.P.S.**

#### **In materia di autorizzazione di pubblicità sanitaria**

**48** Il ricorso proposto avverso un provvedimento autorizzatorio di pubblicità sanitaria è improcedibile per difetto di giurisdizione (*dec. n. 45 dell'11 ottobre 1995*).

#### **In materia elettorale**

**49** Il potere della C.C.E.P.S. di giudicare su controversie elettorali, come previsto nell'art. 21 del regolamento, non si può considerare conferito *contra legem* perché in materia estranea alla delega di cui all'art. 28 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.

Il predetto articolo, infatti, nella sua lata dizione, deve evidentemente riguardare, in funzione integrativa delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge istitutiva, tutta la materia elettorale, ivi compresa la disciplina delle operazioni di voto e quella delle operazioni preliminari e successive, nonché la valutazione delle presunte irregolarità (*dec. n. 153 del 12 dicembre 1995*).

### **RICORSI ALLA C.C.E.P.S.**

## **Decorrenza del termine**

**50** Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione Centrale, va considerato come *dies a quo* quello in cui la notifica del provvedimento disciplinare - effettuata una prima volta con lettera raccomandata restituita all'Ordine per mancato ritiro da parte del sanitario - sia pervenuta al destinatario, avendo l'Ordine stesso reiterato l'invio e consentito con ciò all'interessato di venire a conoscenza del provvedimento in una data successiva, dalla quale soltanto decorre il predetto termine (*dec. n. 47 dell'11 ottobre 1995*).

## **Sottoscrizione del ricorrente**

**51** Il ricorso che non contenga la sottoscrizione del ricorrente è nullo (*dec. n. 52 del 15 novembre 1995*).

## **RICUSAZIONE DI COMPONENTI LA COMMISSIONE CENTRALE**

**52** La mancata previa conoscenza della composizione della Commissione Centrale non costituisce causa di nullità della seduta per impossibile valutazione dell'esistenza di eventuali motivi di riconsunzione di suoi singoli membri, e ciò sia perché l'atto di costituzione della Commissione, in conformità della legge 7 agosto 1990, n. 241, è conoscibile dagli interessati, sia perché l'istituto della riconsunzione deve trovare riscontro in concrete situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., richiamato dal regolamento approvato con il DPR n. 221/1950.

Poiché tali situazioni sono quelle che possono determinare un conflitto di interesse tra il giudice e la causa sottopostagli, non ricorre l'eventualità che motivi di riconsunzione, ove sussistano, possano influire sulla decisione quando il caso all'esame della Commissione Centrale concerna una questione generale (*dec. n. 100 del 15 novembre 1995; dec. n. 133 del 15 novembre 1995*).

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI**

**53** Il termine per la proposizione dei ricorsi innanzi alla Commissione Centrale soggiace alla disciplina prevista in tema di ferie giudiziarie, restando sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno (*dec. n. 48 del 15 novembre 1995*).